

Diritto di famiglia. Il decreto legislativo varato dal Consiglio dei ministri elimina le differenze tra i bambini nati fuori o dentro il matrimonio, o adottati

Per i figli ecco la parità di trattamento

Ascolto dei minori nelle procedure che li riguardano - Per i nonno diritto al rapporto con i nipoti

Donatella Stasio
ROMA

Niente più figli e figliastri. Soltanto figli. Lessico e diritto voltano pagina e dopo quarant'anni dalla riforma del diritto di famiglia fanno fare all'Italia un altro passo avanti importante sulla strada della civiltà. Che siano di primo o di secondo letto, adulterini, adottati o concepiti fuori dal matrimonio, sono tutti figli, senza distinzioni né aggettivi, con i medesimi diritti. Niente più fratelli e fratellastri, quindi. Anche i vocabolari dovranno essere aggiornati prendendo atto di questa svolta storica imposta dal diritto ma frutto di una lunga e difficile battaglia culturale che tocca il concetto stesso di famiglia. Al centro c'è il figlio, anche se minore, che va ascoltato su tutto, dall'affidamento all'uno o all'altro genitore fino all'eventuale modifica del cognome. Un cambiamento radicale di prospettiva, che pone l'accento sulla «responsabilità» e non più sulla «potestà» genitoriale.

L'«assoluta parità» tra figli naturali e legittimi, o meglio, tra figli nati fuori o nel matrimonio, era stata sancita alla fine dell'anno scorso con la legge delega 219 del 10 dicembre 2012, ma ieri ne sono state approvate le norme di attuazione, che consentiranno di trasformare un principio in regola giuridica. Ieri, infatti, il governo ha esercitato quella delega garantendo la piena uguaglianza, anche ai fini ereditari, dei figli, compresi quelli adottivi. «Finalmente solo figli, senza tutte le discriminazioni finora possibili» ha commentato il premier Enrico Letta. Ma la soddisfazione è generale perché si tratta di un passo molto atteso anche in sede internazionale. Un atto di civiltà e di giu-

stizia, ma anche un contributo importante alla crescita psicologica di un bambino, spesso compromessa proprio dalle discriminazioni finora in atto. Il testo - più di 100 articoli - è stato predisposto nell'ambito della commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio e presieduta dal professor Cesare Massimo Bianca. Ovviamente, con le norme transitorie e finali disciplina anche le situazioni "pendenti" alla data della sua entrata in vigore, in particolare quelle in materia di successioni e donazioni relative al disconoscimento di paternità.

L'unicità dello stato di figlio, anche adottivo, fa cadere le distinzioni tra figli legittimi e naturali per cui anche quelli nati

L'ALTRA NOVITÀ
Viene limitato a cinque anni dalla nascita il termine per proporre l'azione di disconoscimento della paternità



Potestà genitoriale

La potestà genitoriale è la potestà attribuita ai genitori di proteggere, educare e istruire il figlio minore e curarne gli interessi. Il decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri la sostituisce con la «responsabilità genitoriale» che dà risalto alla diversa visione che privilegia il superiore interesse dei figli minori

da una convivenza hanno gli stessi diritti ereditari nei confronti, non solo dei genitori, ma di tutti i parenti.

Un altro importante principio che ha trovato attuazione è quello dell'«ascolto del minore» in qualsiasi procedimento che lo riguarda, secondo le modalità stabilite per legge, per conciliare il contraddittorio e la tutela del bambino contro eventuali condizionamenti. Inoltre, posto che i figli nati fuori dal matrimonio hanno lo stesso diritto dei figli nati nel matrimonio di ricevere cura, istruzione, educazione e assistenza morale da entrambi i genitori, identici sono i provvedimenti che il giudice può adottare in caso di separazione e divorzio nonché di affidamento e mantenimento dei minori, figli di genitori non sposati.

Il concetto di potestà genitoriale viene sostituito da quello di «responsabilità genitoriale» e vengono adeguate le norme sulle successioni e donazioni cosicché non vi siano più discriminazioni.

Il provvedimento ha poi recepito la giurisprudenza della Corte costituzionale e di Cassazione e, dunque, limita a 5 anni dalla nascita il termine per proporre l'azione di disconoscimento della paternità; introduce il diritto degli ascendenti di mantenere «rapporti significativi» con i nipoti minorenni; introduce, appunto, l'ascolto dei minori all'interno di qualunque procedimento li riguarda; porta a dieci anni il termine di prescrizione per l'accettazione dell'eredità per i figli nati fuori dal matrimonio; modifica la materia della successione sopprimendo il «diritto di commutazione» in capo ai figli legittimi finora previsto per l'eredità dei figli naturali.

Le principali novità



01 | STATO DI FIGLIO

Il decreto legislativo approvato ieri dal Consiglio dei ministri introduce il principio dell'unicità dello stato di figlio, anche adottivo, e conseguentemente elimina i riferimenti presenti nelle norme ai figli "legittimi" e ai figli "naturali" e sostituisce tali riferimenti con quello di "figlio";

02 | PARENTI

Viene introdotto il principio per cui la filiazione fuori dal matrimonio produce effetti successori nei confronti di tutti i parenti e non solo verso i genitori

03 | RESPONSABILITÀ

Il decreto sostituisce la "potestà genitoriale" con la "responsabilità genitoriale" in

considerazione della evoluzione socio-culturale dei rapporti tra genitori e figli che definisce più correttamente i contenuti dell'impegno genitoriale

04 | PATERNITÀ

Nel recepire la giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di cassazione, il decreto limita a cinque anni dalla nascita i termini per proporre l'azione di disconoscimento della paternità

05 | NONNI

È introdotto il diritto degli ascendenti (i nonni) di mantenere "rapporti significativi" con i nipoti minorenni

06 | EREDITÀ

Viene portato a dieci anni il

termine di prescrizione per l'accettazione dell'eredità per i figli nati fuori dal matrimonio

07 | SUCCESSIONE

Il decreto sopprime il "diritto di commutazione" in capo ai figli legittimi fino a oggi previsto per l'eredità dei figli naturali

08 | ABBANDONO

Viene specificato il concetto di abbandono, che adesso si verifica se le prescrizioni impartite in base all'articolo 12 della legge 184/1983 «sono rimaste inadempite per responsabilità dei genitori ovvero è provata l'irrecuperabilità delle capacità genitoriali dei genitori in un tempo ragionevole»

ADOZIONI

Commissione: Kyéngé presidente

Sarà il ministro per l'Integrazione, Cécile Kyéngé, a firmare l'autorizzazione all'ingresso dei bambini stranieri adottati da coppie italiane e a concedere loro, quindi, la cittadinanza italiana. Il ministro ha infatti assunto formalmente la presidenza della Commissione per le adozioni internazionali (Cai) dopo l'attribuzione della delega da parte del presidente del Consiglio, Enrico Letta.

«Le adozioni internazionali - ha detto ieri il ministro durante la prima riunione della Commissione - sono un importante strumento di formazione di nuove famiglie e soprattutto di integrazione». Il ruolo della commissione per le adozioni internazionali è quello di garantire che le adozioni di bambini stranieri avvengano nel rispetto dei principi stabiliti dalla convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993 sulla tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale. L'Italia è, attualmente, il secondo Paese al mondo, dopo gli Stati Uniti, per numero di famiglie che accolgono bambini stranieri in adozione. Oltre ad autorizzare l'ingresso dei minori, la Commissione si occupa della valutazione e dell'autorizzazione degli enti allo svolgimento delle procedure di adozione.

Successioni. Le modifiche in materia di passaggio dei beni

Stop alla «commutazione» Così cade la differenza tra eredi

Angelo Busani

La riforma della normativa relativa al riconoscimento dei figli naturali porta con sé inevitabili ricadute sotto il profilo del diritto ereditario.

La novità più rilevante è senz'altro quella relativa al cosiddetto "diritto di commutazione", che era probabilmente la principale discriminazione nel trattamento successorio tra figli legittimi e figli naturali: ai sensi dell'articolo 537, comma 2, del Codice civile, i figli legittimi infatti potevano «soddisfare in denaro o in beni immobili ereditari la porzione spettante ai figli naturali che non vi si oppongono. Nel caso di opposizione decide il giudice valutando le circostanze personali e patrimoniali».

Ebbene, la norma in questione viene ora abrogata, in quanto, scomparendo la categoria dei figli naturali ed essendo questi equiparati in tutto e per tutto ai figli legittimi, anche il diritto di commutazione deve cessare di avere cittadinanza nel nostro ordinamento. In altri termini, i figli nati al di fuori del matrimonio del soggetto defunto non saranno più liquidabili da quelli nati nel matrimonio: tutti costoro parteciperanno inderogabilmente alla comunione ereditaria, senza che quelli nati al di fuori del matrimonio possano subire l'opzione di estromissione attribuita a quelli nati nel matrimonio.

Un altro importante tema è quello della rappresentazione: si tratta del subentro dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto qualora essi non vogliano (ad esempio, per rinuncia) o non possano (ad esempio, per premorienza) accettare l'eredità dimessa dal defunto (che ovviamente non lasci discendenti a sé superstiti).

Dato che dalla previgente normativa non discendevano vincoli di parentela tra fratelli naturali, si rendeva impensabile la rappresentazione a favore dei discendenti di Caio, quando, morendo Tizio (figlio dei co-

niugi Mevia e Sempronio) senza discendenti, ma lasciando il "fratello naturale" Caio (sempre figlio di Sempronio, ma nato al di fuori del matrimonio con Mevia), questi fosse premorto a Tizio o avesse rinunciato all'eredità di Tizio. Con la riforma, dunque, non vi sono più limiti al subentro per rappresentazione dei discendenti di Caio allo "zio naturale" Tizio.

ESTROMISSIONE VIETATA

I nati fuori dalle nozze non saranno più liquidabili da quelli nati nel matrimonio ma parteciperanno con loro alla comunione ereditaria

Un tema che invece la riforma pare non toccare è quello della successione tra fratelli, qualora taluno di essi sia nato nel matrimonio del genitore defunto e talaltro sia invece nato al di fuori del matrimonio del defunto stesso. Prima della riforma della filiazione naturale, il fatto che il riconoscimento della filiazione

naturale originasse rapporti solo tra genitore e figlio riconosciuto e non tra quest'ultimo e i suoi fratelli, nati nel matrimonio dello stesso genitore, provocava che, in morte di uno di questi fratelli, il fratello superstite non potesse mai ereditare dal fratello defunto. A questa situazione aveva però parzialmente posto già rimedio la Corte Costituzionale (con la sentenza n. 55 del 4 luglio 1979 nonché con la successiva sentenza n. 184 del 12 aprile 1990), sancendo che, al decesso di un "fratello naturale", l'altro fratello avrebbe potuto ereditare se il defunto non avesse lasciato coniuge, figli e altri parenti entro il sesto grado. In altri termini la Consulta aveva sancito che, prima dello Stato e in mancanza di congiunti entro il sesto grado, avrebbe potuto ereditare il fratello naturale del soggetto defunto.

Ora, anche se la riforma sembra non toccare, sotto questo aspetto, gli articoli 566 e 570 del Codice civile, il problema in esame dovrebbe comunque essere superato: essendo la filiazione naturale equiparata alla filiazione legittima, se muore un soggetto che non lascia figli, i suoi fratelli dovrebbero ereditare sia che siano figli nati nel matrimonio del loro genitore, sia che siano figli nati al di fuori di tale matrimonio.

In altri termini, quelli che anteriormente erano "fratelli naturali" e che ereditavano prima dello Stato e solo dopo i parenti di sesto grado, ora invece ottengono una consistente "promozione", venendo a essere eredi al grado dei collaterali "legittimi", e quindi al secondo grado. Con la conseguenza che ora la presenza di fratelli naturali comprime le quote concorrenti dell'eventuale coniuge superstite, degli eventuali ascendenti e di eventuali altri fratelli del defunto ed esclude la chiamata all'eredità di parenti di grado ulteriore rispetto al grado dei fratelli del defunto.

Licenziamenti collettivi

NORME MENO RIGIDE CON LA NUOVA DISCIPLINA.

Licenziamenti collettivi e altre cause di risoluzione del rapporto di lavoro
a cura di Angelo Zambelli

GUIDA alla RIFORMA del LAVORO

DOSSIER LAVORO 7 2013

GRUPPO 24 ORE

La Riforma Fornero ha prodotto effetti su numerosi argomenti in tema di lavoro, compresi i licenziamenti collettivi. La Legge 28 giugno 2012, n. 92 ha infatti modificato diversi passaggi di quanto previsto dalla legge 223/1991, con l'intento di mitigare l'eccessivo rigore che la caratterizzava. Il numero 7 di **Dossier Lavoro-Guida alla Riforma del Lavoro** analizza in dettaglio le variazioni apportate, soffermandosi in particolare sulle novità relative alla procedura e alle modalità di licenziamento, agli obblighi e agli eventuali vizi di comunicazione, alle sanzioni in caso di trasgressioni delle norme vigenti.

Offerta valida dall'1/07/2013 al 10/08/2013

DA LUGLIO IN EDICOLA
con il Sole 24 ORE a € 9,90 in più

GRUPPO 24 ORE

Ordnario di diritto privato
Università Bocconi
© RIPRODUZIONE RISERVATA